Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 20 dicembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 333 DEL 20 DICEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Società immobiliare Garlenda, società per azioni, in Alassio:** Estrazione di obbligazioni. — **Autostrade meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Sider - S.p.A. per il commercio**

del prodotti siderurgici, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1974. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1974. — **Società esercizio industrie tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1974 (Delibera 8 novembre 1967). — **Società esercizio industrie tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1974 (Delibera 30 aprile 1962). — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Prestito serie C » sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « Prestito serie B » sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1974 (Repertorio 77752/14420). — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1974 (Repertorio 77753/14421). — **E.N.I. - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « ENI Sud 6% » sorteggiate il 5 dicembre 1974. — **ERG S.p.A. - Raffineria Edoardo Garrone, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni « Acciaieria e ferriera di Bolzaneto - S.p.A. » sorteggiate il 26 novembre 1974. — **ERG S.p.A. - Raffineria Edoardo Garrone, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni « ex Immobiliare Garrone ed ex Colisa - Costieri Liguri » sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Italcementi - Fabbriche riunite cemento, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1974. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Emidio Di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Estrazione di obbligazioni. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1974. — **Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni « Società meridionale di elettricità » sorteggiate il 28 ottobre 1974. — **Immobiliare Quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **Villa Gemma - Casa di cura, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1974. — **Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), in Roma:** Obbligazioni « 7% 1971-1986 » sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Cantieri navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1974. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1974. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1974 (Repertorio n. 35509). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1974. (Repertorio n. 35508). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1974 (Repertorio n. 35510). — **FIN.INVEST - Finanziaria investimenti mobiliari ed immobiliari, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1974 — **Compagnia finanziaria italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1974. — **Comune di Napoli:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1974. — **Reagens, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1974. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Mediocredito Ligure, ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Maglificio calzificio torinese, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1974. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Edison 5,50% » sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Durst - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1974. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Rimborso di obbligazioni. — **Farber-Ref, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1974. — **Galfa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1974. — **Sarom finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1974. — **S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Aosta:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **671.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 152 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in « Neuropsichiatria infantile ».

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 190. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è annessa alla clinica delle malattie nervose e mentali.

La durata del corso è di anni 4.

Il numero degli iscritti è di undici per ogni anno per un numero complessivo di quarantaquattro nei quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Art. 191. — E' obbligatorio un internato di sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno, di tre mesi in neurologia e di tre mesi in psichiatria per gli studenti del 2° anno, di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 192. — L'ammissione alla scuola è al 1° anno per i laureati in medicina e chirurgia, al 2° anno per gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali; o in neurologia o in psichiatria, in clinica pediatrica.

L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio attitudinale ed esame.

Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Art. 193. — Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), 8), e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatrica.

Gli specialisti in clinica pediatrica iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola, sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neurologia infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Art. 194. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

12) Psicologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I);

4° *Anno*:

19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.

Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:

1° *Anno*:

1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 72. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **672**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 196. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di quattro per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica.

Art. 197. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale), comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica di radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni di radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici;

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica e radioterapia;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica;

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego di radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabolica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II);
Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);
Medicina nucleare (II).

Art. 198. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni di radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;

Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Art. 199. — Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica, gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 69. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **673.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 41, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di ortopedia muta la denominazione in quella di « Ortopedia e traumatologia ».

L'art. 86, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è modificato nel senso che l'istituto di farmacologia e farmacognosia è soppresso e sostituito dal seguente:

Istituto di farmacologia.

Gli articoli da 307 a 318, relativi alla scuola (diretta a fini speciali) di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti che muta la denominazione in quella di « Terapisti della riabilitazione », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola per terapisti della riabilitazione

Art. 307. — E' istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e veduto l'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la scuola per terapisti della riabilitazione che ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare l'attività di terapista della riabilitazione.

Art. 308. — La durata del corso della scuola per terapisti della riabilitazione è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado, avendo compiuto il 17° anno di età.

Art. 309. — Al primo anno di scuola si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. In casi particolari è possibile l'ammissione al 2° anno qualora il direttore della scuola ne ravvisi la necessità.

Art. 310. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di 35.

Art. 311. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 312. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Elementi di fisica;
Elementi di biomeccanica;
Elementi di anatomia umana generale;
Elementi di fisiologia umana;
Elementi di psicologia;

2° *Anno*:

Nozioni di patologia ortopedica;
Nozioni di patologia neurologica;
Nozioni di traumatologia;
Nozioni di patologia dell'apparato cardio respiratorio;
Nozioni di oculistica;
Nozioni di patologia ginecologica e addominale di interesse riabilitativo;
Cinesiterapia;
Elettroterapia;
Fisioterapia strumentale;
Idroterapia;
Terapia occupazionale;
Logoterapia;
Massoterapia;
Nozioni di patologia della cute e sottocutanea;

3° *Anno*:

Elementi di igiene e medicina preventiva;
Elementi di pronto soccorso;
Elementi di legislazione sanitaria e deontologia;
Ginnastica medica;
Riabilitazione del motuleso;
Ergoterapia;
Fango terapia e crenoterapia;
Elioclimatoterapia.

Art. 313. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Art. 314. — Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica ortopedica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sempre sotto la guida dei medici, dei terapisti della riabilitazione didattici, presso il reparto di terapia fisica e riabilitazione della clinica ortopedica e traumatologica di Pavia, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti e associazioni specialistiche.

Art. 315. — Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.

Art. 316. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 317. — L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti una commissione di 5 membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.

Art. 318. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici e privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una sola volta)	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	5.000
soprattassa annuale di esame	»	3.000
contributi di laboratorio	»	30.000
tassa erariale di diploma	»	3.000
libretto e tessera	»	2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 75. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **674.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'arte tibetana e mongola;
Filologia ibero-romanza;
Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara;
Filologia italiana;
Filologia dantesca;
Letteratura teatrale italiana;
Letteratura giudaico-ellenistica;
Sociologia della letteratura.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Letteratura ellenistico-giudaica » muta la denominazione in quella di « Letteratura giudaico-ellenistica ».

Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:

Sociologia della letteratura.

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
Storia dell'arte tibetana e mongola;
Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara (indirizzo orientale);
Filologia italiana;
Filologia dantesca;
Letteratura teatrale italiana;
Sociologia della letteratura.

Nello stesso articolo l'insegnamento di lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa muta la denominazione in quella di « Lingua e letteratura georgiana » (indirizzo europeo e orientale).

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia è aggiunto quello di:

Etnografia dell'Africa del nord e del Sahara.

Art. 63 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

Istituto di studi francesi.

L'art. 316, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di filosofia, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: « purché forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica ».

L'art. 321, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di studi storico-religiosi, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: « purché forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica ».

L'art. 350, relativo ai titoli di ammissione alla scuola orientale, è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: « purché gli aspiranti siano forniti del diploma di maturità classica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 79. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **675.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 125, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia
(con indirizzo di « Radiologia diagnostica »)

Art. 125. — La scuola di specializzazione in radiologia è limitata al solo indirizzo roentgendiagnostico per cui rilascerà il diploma di specialista in radiologia diagnostica.

Il corso d'insegnamento ha la durata di 3 anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e di informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica applicata alla radiologia;

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiotica radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi all'esame di diploma in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 82. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **676**.

Autorizzazione alla fondazione « Giuseppe Primoli », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Giuseppe Primoli », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di una biblioteca, del valore di L. 42.819.000, disposta in suo favore dal prof. Mario Praz con atto pubblico in data 29 maggio 1972, a rogito dell'avvocato Giuseppe Giambelluca, notaio in Roma, n. 9643 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 95. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 1974.

Modificazioni alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1973, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la formazione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Sarti sen. dott. Adolfo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidente);

Lepre sen. dott. Bruno, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Morlino sen. avv. Tommaso, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Amadei on. dott. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Pucci on. avv. Ernesto, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 228

(10071)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1974.

Nuova pianta organica e denominazione delle qualifiche della carriera direttiva, tecnica ed amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 21139 in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, con il quale vengono ristrutturati i ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e del relativo personale già addetto a tali servizi;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella X (quadri *A*, *B*, *C*) allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per i lavori pubblici, in data 26 giugno 1974, con il quale sono stati stabiliti i contingenti del personale delle varie carriere da trasferire alle regioni a statuto ordinario;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, si deve procedere alla disciplina delle qualifiche della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 per la determinazione del contingente delle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione od equiparata, da conservare ad esaurimento, occorre detrarre dal numero dei funzionari di pari qualifica, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 (12 dicembre 1972) i posti di organico previsti per i dirigenti superiori e primi dirigenti esclusi quelli disponibili dalla data di ristrutturazione di questa amministrazione;

Considerato che nella carriera direttiva amministrativa si ha la seguente situazione:

Ispettori generali (in servizio al 12 dicembre 1972)	N. 39
Direttori di divisione (in servizio al 12 dicembre 1972)	» 48
Totale . . .	N. 87

da cui vanno detratti 15 posti di dirigente superiore e 44 posti di primo dirigente per un totale di 59; per cui 87 — 59 = 28 e di conseguenza la carriera direttiva amministrativa ad esaurimento è la seguente:

Ispettore generale ad esaurimento: posti 14;
Direttore di divisione ad esaurimento: posti 14;

che nella carriera direttiva tecnica si ha la seguente situazione:

Ispettori generali (in servizio al 12 dicembre 1972)	N. 77
Ingegneri capi (organico al 12 dicembre 1972)	» 91
Totale . . .	N. 168

da cui vanno detratti 32 posti di dirigente superiore e 84 posti di primo dirigente per un totale di 116; per cui 168 — 116 = 52 e di conseguenza la carriera direttiva tecnica ad esaurimento è la seguente:

Ispettore generale ad esaurimento: posti 26;
Ingegnere capo ad esaurimento: posti 26;

Ritenuto che ai sensi del primo comma dell'art. 60, punto 1, la dotazione organica delle qualifiche inferiori a primo dirigente è pari alla dotazione organica di ruolo preesistente al 12 dicembre 1972, detratti i posti

istituiti per le qualifiche dirigenziali e che di tale dotazione, ai sensi del punto 2 stesso articolo, 1/4 va attribuito alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata;

Considerato che nella carriera direttiva amministrativa si ha la seguente situazione:

Organico al 12 dicembre 1972 = 274 — 68 posti dirigenziali = 206 di cui 1/4 a direttore aggiunto di divisione e cioè 52 e 3/4 a consigliere e direttore di sezione e cioè 154;

che nella carriera direttiva tecnica si ha la seguente situazione:

Organico al 12 dicembre 1972 = 765 — 146 = 619 di cui 1/4 ad ingegnere capo aggiunto e cioè 155 e 3/4 ad ingegnere superiore ed ingegnere e cioè 464;

Decreta:

Le nuove dotazioni organiche del personale delle carriere direttive amministrativa e tecnica del Ministero dei lavori pubblici, di cui alle tabelle A/1 - A/2 allegate al decreto interministeriale 3 febbraio 1971, n. 21139, citato nelle premesse, sono le seguenti:

QUADRO *A*

CARRIERA AMMINISTRATIVA

Qualifica ad esaurimento	Posti di organico
Ispettore generale ad esaurimento . .	14
Direttore di divisione ad esaurimento .	14
Totale . . .	28

	Qualifiche inferiori alle dirigenziali	Posti di organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	52
307	Direttore di sezione	141 (a) (b)
257, 190	Consiglieri	
	Totale . . .	193

(a) L'organico è stato indicato in 141 unità, tenuto conto di 13 collocamenti a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(b) Di cui 11 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

QUADRO *B*

CARRIERA TECNICA

Qualifiche ad esaurimento	Posti di organico
Ispettore generale ad esaurimento . .	26
Ingegnere capo ad esaurimento . . .	26
Totale . . .	52

	Qualifiche inferiori alle dirigenziali	Posti di organico
530, 487, 455, 426, 387	Ingegnere capo aggiunto . . / Urbanista capo aggiunto . . .	155 (a)
307	Ingegnere superiore - Urbanista superiore	440 (b) (c) (d)
257, 218	Ingegnere - Urbanista . . .	

(a) Di cui 4 riservati agli urbanisti, capi aggiunti.

(b) L'organico è stato indicato in 440 unità, tenuto conto di 24 collocamenti a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(c) Di cui 130 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

(d) Di cui 22 riservati agli urbanisti superiori ed urbanisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. Il Ministro per il tesoro
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1974
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 182

(9823)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1974.

Riduzione e ristrutturazione delle piante organiche delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario del contingente di personale delle stesse carriere indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, modificato con legge 29 maggio 1974, n. 218.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale n. 21139 del 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, con il quale in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono state stabilite

le nuove piante organiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici con effetto dal 1° luglio 1970 e sono state altresì determinate le aliquote di posti da portare in aumento agli organici ai sensi dell'art. 132 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473;

Ritenuto di dover procedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 473 sopracitato, alla determinazione delle nuove piante organiche del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro, in data 26 giugno 1974: con il quale sono stati ripartiti i contingenti di personale delle varie carriere da trasferire alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Con effetto dal 1° aprile 1972 le nuove piante organiche delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero dei lavori pubblici risultano stabilite dalle tabelle *B*/1, *B*/2, *B*/3, *B*/4, *B*/5, *C*/1, *C*/2, *C*/3, *C*/4, *C*/5, *D*/1, *D*/2, *D*/3, *D*/4, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1974
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 183

TABELLA *B*/1

CARRIERA DI CONCETTO
Geometri

Parametro	Qualifica	Organico
370	Geometra capo	74 (a)
302, 260	Geometra principale	332 (a)
227, 188, 160	Geometra	257(b)(c)
		663

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 257 unità tenuto conto di 75 collocamenti a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(c) Di cui 50 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *B*/2

CARRIERA DI CONCETTO
Ragionieri

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ragioniere capo	17 (a)
297, 255	Ragioniere principale	76 (a)
218, 178, 160	Ragioniere	66 (b)
		159

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 66 unità, tenuto conto di 10 collocamenti a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *B*/3

CARRIERA DI CONCETTO
Segretari

Parametro	Qualifica	Organico
370	Segretario capo	18 (a)
297, 255	Segretario principale	80 (a)
218, 178, 160	Segretario	65 (b)
		163

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 65 unità, tenuto conto di 14 collocamenti a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA *B*/4

CARRIERA DI CONCETTO
Disegnatori

Parametro	Qualifica	Organico
370	Disegnatore capo	11 (a)
302, 260	Disegnatore principale	48 (a)
227, 188, 160	Disegnatore	40(b)(c)
		99

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 40 unità, tenuto conto di 8 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(c) Di cui 9 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA *B*/5

CARRIERA DI CONCETTO
Ufficiali idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
370	Ufficiale idraulico capo	27
302, 260	Ufficiale idraulico principale	121
227, 188, 160	Ufficiale idraulico	114 (a)
		262

(a) L'organico è stato indicato in 114 unità tenuto conto di 6 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA C/1

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente superiore	54 (a)
218 188	Assistente principale	239 (a)
168 143 128	Assistente	178(b)(c)
		471

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 178 unità, tenuto conto di 61 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(c) Di cui 178 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/2

CARRIERA ESECUTIVA

Assistenti radiotecnici e marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

Parametro	Qualifica	Organico
245	Assistente radiotecnico e marconista superiore	4
218 188	Assistente radiotecnico e marconista principale	18
168 143 128	Assistente radiotecnico e marconista	18
		40

TABELLA C/3

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori A.C.

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	56
213 183	Coadiutore principale	249
163 133 120	Coadiutore	219 (a) (b)
		524

(a) L'organico è stato indicato in 219 unità, tenuto conto di 29 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(b) Di cui 43 unità sono rese disponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/4

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori del G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore superiore	63
213 183	Coadiutore principale	279
163 133 120	Coadiutore	240 (a) (b)
		582

(a) L'organico è stato indicato in 240 unità, tenuto conto di 39 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(b) Di cui 42 unità sono rese indisponibili sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in applicazione dell'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 218.

TABELLA C/5

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutori meccanografi

Parametro	Qualifica	Organico
245	Coadiutore meccanografo superiore .	11
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	89 (a)
		100

(a) L'organico è stato indicato in 89 unità, tenuto conto di 5 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/1

CARRIERA DEI SORVEGLIANTI

Idraulici

Parametro	Qualifica	Organico
190 165	Sorvegliante idraulico capo	203
168 143 127	Sorvegliante idraulico	461 (a)
		664

(a) L'organico è stato indicato in 461 unità, tenuto conto di 12 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/2

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi A.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	43 (a)
133 115 100	Commesso	79 (b)
		122

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 79 unità, tenuto conto di 19 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/3

CARRIERA AUSILIARIA

Commessi G.C.

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Commesso capo	65 (a)
133 115 100	Commesso	111 (b)
		176

(a) Oltre i posti apportati in aumento con decreto interministeriale n. 21130 del 3 febbraio 1971 ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077.
(b) L'organico è stato indicato in 111 unità, tenuto conto di 39 collocamenti a riposo disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA D/4

CARRIERA AUSILIARIA

Agenti tecnici dell'amministrazione centrale

Parametro	Qualifica	Organico
165 143	Agente tecnico capo	1
133	Agente tecnico	3
		4

(9824)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.
Ricostituzione del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il comitato geologico;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 106, con il quale è stato costituito il comitato geologico per il triennio 14 dicembre 1971-13 dicembre 1973;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato geologico;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministro per la pubblica istruzione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato geologico è così costituito:

a) Morelli prof. Carlo, direttore dell'istituto di geofisica applicata dell'Università di Trieste, Mittempergher prof. Mario, direttore del laboratorio geominerario del C.N.E.N. della Casaccia e Salvadori prof. Ilio, stabilizzato di prospezione geomineraria dell'Università di Cagliari, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) Martinis prof. Bruno, ordinario di geologia nell'Università di Milano, Malaroda prof. Roberto, ordinario di geologia nell'Università di Torino, Mancini prof. Fiorenzo, ordinario di geologia applicata nell'Università di Firenze, Galli prof. Mario, ordinario di petrografia nell'Università di Genova e Zanettin prof. Bruno, ordinario di petrografia nell'Università di Padova, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) Rossi ing. Filippo, delegato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) Morgetano dott. Fernando, direttore generale delle miniere;

e) Jacobacci prof. Alfredo, capo del Servizio geologico;

f) Ingravalle dott. Antonio, capo del Servizio chimico delle miniere;

g) Azzaroni ing. Adelmano, direttore dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi;

h) Meneganti ing. Sabattino, vice direttore generale delle miniere;

i) Fois dott. Vittorio e Deriu prof. Michele, esperti.

Art. 2.

Il prof. Bruno Martinis e il prof. Fiorenzo Mancini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del comitato.

Art. 3.

I membri del comitato durano in carica sino alla data del 7 luglio 1977. Si osservano i divieti di corrispondere indennità e/o gettoni di presenza, di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 238

(9751)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietra Ligure ed officine del porto di Genova-Radice Ponte Assereto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9984)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per il periodo 18 settembre-31 dicembre 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengono fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti interministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi per gli anni dal 1962 al 1973, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale n. 622559/73P.G./6 dell'11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 10,25%, per l'anno 1974;

Vista la delibera del 18 luglio 1974, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha fissato al 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti da leggi sul credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro di concerto, ove occorre, con gli altri Ministri interessati, di fissare il tasso base per ciascun settore di intervento, da applicarsi a tutte le operazioni che verranno stipulate dopo la data dei relativi provvedimenti;

Ritenuto che, in conformità a quanto rappresentato dalla Banca d'Italia con lettera n. 116094 del 12 agosto 1974, il tasso base possa essere determinato nella misura massima del 13,50% in ragione d'anno, considerata l'entità delle operazioni;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse per i finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato nella misura annua del 13,50% per il periodo residuo dell'anno in corso a partire dalla data del presente decreto e si applica ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla predetta data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 237

(9778)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1974.

Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione e conferma di un membro del collegio dei revisori dei conti del Consorzio del canale navigabile Cremona-Milano-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui viene istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare l'art. 2 di tale legge, con cui si stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di detto Consorzio;

Considerato che dei cennati organi devono far fronte i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in numero rispettivamente di due ed una unità;

Considerato, altresì, che in data 28 novembre 1974 verrà a scadere il quadriennio di nomina dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici in seno ai suddetti consorzi;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina di cui trattasi per un nuovo quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 novembre 1974 e fino al 28 novembre 1978 il primo dirigente dell'A.C. dott. Domenico Cacopardo e il primo dirigente dell'A.C. dottor Domenico Salerni sono nominati, ai termini dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale di Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dal 29 novembre 1974 e fino al 28 novembre 1978 il direttore di sezione dott. Carlo Cedola è nominato, ai termini del citato art. 2 della legge n. 1549, componente del collegio dei revisori del succitato Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9556)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bonavita industriale Feltri, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Bonavita industriale Feltri di Forlì ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bonavita industriale Feltri di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9985)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 192 del 13 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Catania ha chiesto la provincializzazione della strada vicinale « S. Nicola-Scialotta » della lunghezza di km 2+475;

Visto il voto n. 600 del 17 luglio 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 2+475 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9291)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 11 marzo 1974, con il quale l'amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « S. Vito-Ponte Orsini » (collega l'abitato di S. Vito Romano con la località Ponte Orsini partendo dalla strada provinciale Empolitana - I, km 25 + 150 alla strada provinciale Maremmana inferiore, km 2 + 000, dell'estesa di km 12 + 000;

Visto il voto 8 ottobre 1974, n. 648, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « S. Vito-Ponte Orsini » dell'estesa di km 12 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9754)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 24 luglio 1967, n. 138/BS e 29 dicembre 1972, n. 150, con i quali l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Pecennone » che ha inizio alla progressiva km 0 + 650 della strada provinciale « Monte Argento » e termina sulla strada statale « Appia » alla progressiva km 156 + 171, dell'estesa di km 4 + 871;

Visto il voto 4 giugno 1974, n. 334, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 4 + 871 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(9752)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Icat S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Icat S.p.a., con sede in Genova, via Cairoli, 11, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di 500 casse di filetto di sgombro all'olio d'oliva di origine e provenienza Portogallo per complessivi Esc. 574.375 di cui al modello *B*-Import n. 3318785 del 22 agosto 1973, rilasciato dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova (operazione domiciliata n. 127198 - scad. 21 ottobre 1973);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato il pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Tenuto conto che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata con un ritardo di trentotto giorni rispetto al termine di scadenza della domiciliata sopraddetta;

Ritenuto che i motivi addotti per giustificare tale ritardo non possono essere ritenuti validi ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Icat S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, filiale di Genova, pari al 5 per cento dell'importo di Esc. 574.375 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9553)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iso motor company S.p.a., in Varedo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Iso motor company di Varedo (Milano) ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di accessori per autovetture, di origine e provenienza Germania occidentale, per complessivi D.M. 42.330,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4212201, rilasciato in data 26 novembre 1973 dalla Continental Illinois National Bank di Milano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta anzidetta ha importato nei termini solo una parte della merce, per l'importo di D.M. 5.847,20, mentre per la differenza, pari a D.M. 36483 l'importazione definitiva è stata effettuata con un ritardo di quattordici giorni, dovuto, secondo quanto dichiarato dall'interessata, all'interruzione dell'attività per ferie, senza che, peraltro, si sia provveduto, da parte della ditta stessa, a richiedere la proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Ritenuto che tale ritardo sia imputabile all'importatore;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Iso motor company S.p.a. di Varedo (Milano), mediante fidejussione della Continental Illinois National Bank di Milano, per il 5 % dell'importo di D.M. 36.483, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9551)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Burfrance S.r.l. » in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Burfrance S.r.l. » in liquidazione, già corrente in Milano, via Pietrasanta n. 14, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato all'estero per l'acquisto di una partita di formaggio proveniente dalla Germania R. F. — che trovavasi allo stato estero, presso i magazzini generali Adafrigor di Milano a disposizione della precedente acquirente società « Copra » — per un importo di D.M. 38.699 di cui al modello *B*-Import n. 8950693 rilasciato dalla Banca commerciale italiana, sede di Milano;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la notifica di cui sopra non ha trovato, a tutt'oggi, nessun utilizzo in corrispondente importazione;

Visto il processo verbale di accertamento di trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero elevato a carico della società « Burfrance S.r.l. » in data 10 luglio 1969, definito con decreto del Ministro per il tesoro n. 23020 del 6 aprile 1973 nonchè il successivo processo verbale di accertamento, elevato in data 20 febbraio 1973 per non aver la ditta stessa ottemperato al disposto del decreto anzidetto;

Visto il successivo decreto del Ministro per il tesoro n. 24416 del 20 maggio 1974 e tenuto conto dell'avviso espresso in proposito dall'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Burfrance S.r.l. » in liquidazione, di Milano mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, sede di Milano, nella misura del 5% dell'importo di D.M. 38.369, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9550)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967 n. 699;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1974 con il quale il dott. Antonio Gaglianone, direttore aggiunto di divisione, venne nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente in sostituzione del dott. Mario Nardi, ispettore generale, collocato a riposo, a far tempo dal 21 giugno 1974;

Considerato che il dott. Antonio Gaglianone è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° novembre 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno al citato organo collegiale;

Decreta:

Il dott. Enrico Parziale, direttore di divisione ad esaurimento nel Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 1° novembre 1974, in sostituzione del dott. Antonio Gaglianone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9750)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ora punto 3), lettera *B*), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 2 agosto 1974, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

313) Fraternità di misericordia di Longarone (Belluno);

314) Associazione di pubblica assistenza « Croce d'oro » di Sciarborasca (Genova);

315) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde salernitana » di Battipaglia (Salerno);

316) Confraternita di misericordia di S. Sigismondo di Cinigiano (Grosseto);

317) Associazione di pubblica assistenza « Croce azzurra » di Belgioioso (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1974.

Elevazione del limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa della sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1971;

Ritenuta la particolare urgenza di provvedere;

Decreta:

Il limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, della sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è elevato a lire 100 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9983)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1974.

Trasferimento del comune di Bossolasco dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Mondovì e Alba al fine di assicurare ai contribuenti di Bossolasco un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Bossolasco è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mondovì a quella dei corrispondenti uffici di Alba.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

(9822)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Dimissioni dalla carica di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 15 marzo 1941, con cui Giuseppe Spertino, nato a Torino il 4 agosto 1890, ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1974, con la quale il predetto Spertino ha rassegnato le dimissioni dallo ufficio;

Decreta:

Spertino Giuseppe, nato a Torino il 4 agosto 1890, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per aver rassegnato le dimissioni dall'ufficio.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: REALE

(9982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 755 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 430.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 758 mod. 25/A. — Data 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 7. — Capitale L. 185.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 novembre 1974

(9592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 17 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	655,50	655,50	655,48	655,50	665 —	655,50	655,40	655,50	655,50	655,50
Dollaro canadese	663,75	663,75	664 —	663,75	671 —	663,70	663 —	663,75	663,75	663,70
Franco svizzero	256,60	256,60	256 —	256,60	248 —	256,60	255,60	256,60	256,60	256,60
Corona danese	113,42	113,42	113,50	113,42	114 —	113,40	113,50	113,42	113,42	113,40
Corona norvegese	124,20	124,20	124,30	124,20	123,50	124,10	124,20	124,20	124,20	124,20
Corona svedese	157,20	157,20	157,20	157,20	156 —	157,20	157,10	157,20	157,20	157,20
Fiorino olandese	260,02	260,02	260,20	260,02	258,75	260,05	260,10	260,02	260,02	260 —
Franco belga	17,938	17,938	17,94	17,938	17,82	17,90	17,9340	17,938	17,93	17,90
Franco francese	145,82	145,82	145,60	145,82	143,90	145,80	145,90	145,82	145,82	145,80
Lira sterlina	1529,25	1529,25	1532 —	1529,25	1544 —	1529,30	1529,60	1529,25	1529,25	1529,25
Marco germanico	269,87	269,87	269,75	269,87	267,70	269,85	269,65	269,87	269,87	269,85
Scellino austriaco	37,925	37,925	37,88	37,925	37,50	37,92	37,89	37,925	37,92	37,90
Escudo portoghese	26,625	26,625	26,65	26,625	26,85	26,63	26,65	26,625	26,62	26,62
Peseto spagnola	11,6775	11,6775	11,67	26,6775	11,70	11,70	11,6725	11,6775	11,67	11,67
Yen giapponese	2,1875	2,1875	2,20	2,1875	2,21	2,18	2,1844	2,1875	2,18	2,18

Media dei titoli del 17 dicembre 1974

Rendita 5 % 1935	86,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,900
» 5 % (Città di Trieste)	84,425
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,525
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	90,200
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,250
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,050
» poliennali 7 % 1978	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1974

Dollaro USA	655,45
Dollaro canadese	663.375
Franco svizzero	256,10
Corona danese	113,46
Corona norvegese	124,20
Corona svedese	157,15
Fiorino olandese	260,06
Franco belga	17,936
Franco francese	145,86
Lira sterlina	1529.425
Marco germanico	269,66
Scellino austriaco	37,907
Escudo portoghese	26,637
Peseta spagnola	11,675
Yen giapponese	2,186

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° luglio 1974 al 21 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere c), d) ed e), del regolamento n. 136/66/CEE (settore dei grassi), a norma del regolamento (CEE) n. 103/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.278,40	2.278,40
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	4.272,00	4.272,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n 2495/71 e n 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(9603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili, dal 29 marzo 1974 al 18 aprile 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 695/74, n. 761/74, n. 776/74, n. 793/74, n. 839/74, n. 854/74 e n. 860/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 29-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	dal 3-4-1974 al 4-4-1974	dal 5-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	dal 10-4-1974 al 18-4-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	39.160	32.040	21.360	21.360	14.240	14.240
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	—	—	—	—	—	—
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	21.360	17.800	7.120	7.120	3.560	0
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	14.240	14.240	7.120	7.120	3.560	0
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	24.920	21.360	14.240	14.240	7.120	7.120
10.07 C	Sorgo	14.240	7.120	—	—	—	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	28.480	21.360	—	—	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro) . .	28.480	21.360	—	—	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero) .	28.480	21.360	—	—	—	—
11.01	Farina di cereali:						
	C. di orzo	5.340	5.340	1.780	1.780	1.780	0
	D. di avena	3.560	3.560	1.780	1.780	1.780	0
	E. di granturco:						
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	6.230	6.230	3.560	3.560	3.560	1.780
	II. altra	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	H. di miglio	—	—	—	—	—	—
	K. di sorgo	10.680	10.680	—	—	—	—
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
	A. Semole, semolini:						
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	5.340	5.340	1.780	1.780	1.780	0
	b) altri	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	IV. di avena:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	3.560	3.560	1.780	1.780	1.780	0
	b) altri	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	V. di granturco:						
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:						
	1. destinati all'industria della birra	6.230	6.230	3.560	3.560	3.560	1.780
	2. altri	6.230	6.230	3.560	3.560	3.560	1.780
	b) altri	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 29-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	dal 3-4-1974 al 4-4-1974	dal 5-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	dal 10-4-1974 al 18-4-1974
11.02 (*segue*)	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	10.680	10.680	—	—	—	—
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) mondati (decorticati o pilati):						
	1. di orzo (2)	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	2. di avena:						
	aa) avena spuntata	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	bb) altri (2):						
	(11) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	3.560	3.560	1.780	1.780	1.780	0
	(22) altri	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	1. di orzo (2)	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	2. di avena (2):						
	aa) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	3.560	3.560	1.780	1.780	1.780	0
	bb) altri	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	4. di miglio (2)	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano) (2)	29.370	29.370	17.088	17.088	17.088	11.392
	b) di segala (2)	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco (2)	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	d) di sorgo (2)	10.680	10.680	—	—	—	—
	C. Cereali perlati:						
	I. di frumento (grano) (3)	29.370	29.370	17.088	17.088	17.088	11.392
	II. di segala (3)	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo:						
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	5.340	5.340	1.780	1.780	1.780	0
	b) altri (3)	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	IV. di avena (3)	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	V. di granturco (3)	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	VII. di miglio (3)	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	10.680	10.680	—	—	—	—
	D. Cereali soltanto spezzati:						
	I. di frumento (grano)	29.370	29.370	17.088	17.088	17.088	11.392
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	IV. di avena	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	V. di granturco	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	VII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	VIII. di sorgo	10.680	10.680	—	—	—	—
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:						
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
	a) Cereali schiacciati:						
	1. di orzo	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	2. di avena	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 29-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	dal 3-4-1974 al 4-4-1974	dal 5-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	dal 10-4-1974 al 18-4-1974
11.02 (*segue*)	b) Fiocchi:						
	1. di orzo	5.340	5.340	1.780	1.780	1.780	0
	2. di avena	3.560	3.560	1.780	1.780	1.780	0
	4. di miglio	—	—	—	—	—	—
	II. di altri cereali:						
	a) di frumento (grano)	29.370	29.370	17.088	17.088	17.088	11.392
	b) di segala	—	—	—	—	—	—
	c) di granturco	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	d) di sorgo	10.680	10.680	—	—	—	—
	F. Agglomerati (« pellets »):						
	I. di frumento (grano)	29.370	29.370	17.088	17.088	17.088	11.392
	II. di segala	—	—	—	—	—	—
	III. di orzo	16.020	16.020	5.696	5.696	5.696	0
	IV. di avena	10.680	10.680	5.696	5.696	5.696	0
	V. di granturco	18.690	18.690	11.392	11.392	11.392	5.696
	VI. di riso	145.248	145.248	145.248	145.248	145.248	106.800
	VIII. di miglio	—	—	—	—	—	—
	IX. di sorgo	10.680	10.680	—	—	—	—
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:						
	I. di frumento (grano)	9.790	9.790	5.340	5.340	5.340	3.560
	II. altri	6.230	6.230	3.560	3.560	3.560	1.780
11.07	Malto, anche torrefatto:						
	A. non torrefatto:						
	I. di frumento (grano):						
	a) presentato sotto forma di farina	24.920	24.920	5.340	5.340	5.340	3.560
	b) altro	24.920	24.920	5.340	5.340	5.340	3.560
	II. altro:						
	a) presentato sotto forma di farina	8.900	8.900	1.780	1.780	1.780	0
	b) non nominato	8.900	8.900	1.780	1.780	1.780	0
	B. torrefatto	8.900	8.900	1.780	1.780	1.780	0
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
	A. di cereali:						
	I. di granturco o di riso:						
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35 % in peso	13.670,40	13.670,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	3.417,60
	b) altri:						
	1. aventi tenore in amido superiore od uguale a 35 % ed inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	13.670,40	13.670,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	3.417,60
	2. non nominati	13.670,40	13.670,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	3.417,60
	II. di altri cereali:						
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	13.670,40	13.670,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	3.417,60
	b) altri	13.670,40	13.670,40	6.835,20	6.835,20	6.835,20	3.417,60

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 29-3-1974 all'1-4-1974	2-4-1974	dal 3-4-1974 al 4-4-1974	dal 5-4-1974 all'8-4-1974	9-4-1974	dal 10-4-1974 al 18-4-1974
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:						
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:						
	ex 1. Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (4) è:						
	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	2.492	2.492	1.424	1.424	1.424	712
	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	6.230	6.230	3.560	3.560	3.560	1.780
	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	11.214	11.214	6.408	6.408	6.408	3.204
	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	14.952	14.952	8.544	8.544	8.544	4.272
	— superiore al 65 %	17.444	17.444	10.680	9.968	9.968	4.984

(1) S'intendono per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi della seconda riproduzione ».
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (Circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (Circolare a stampa n. 663 del 1971, prot. n. 9472/UTCD).
(4) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(9807)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 1972 con il quale l'ing. Oreste Susat ed il dott. Carlo Bettini sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di seconda categoria, con sede in Rovereto (Trento);

Considerato che l'ing. Susat è deceduto e che il dott. Bettini è stato nominato sindaco del predetto Monte;

Dispone:

Il dott. Francesco Balter e l'arch. Emilio Martini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovereto, di seconda categoria, con sede in Rovereto (Trento), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1974

Il Governatore: CARLI

(9836)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Santa Margherita Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1923, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Santa Margherita Ligure (Genova).

Copia del suddetto decreto sarà depositata, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, comma sesto, legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10003)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Asti

Con decreto del presidente della giunta regionale 3 settembre 1974, n. 461, è stato approvato, con modifiche, il piano regolatore generale del comune di Asti.

(9861)

Concessione mineraria

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 3358, è stata rinnovata per due anni, a decorrere dal 3 luglio 1974, la concessione mineraria per sabbia e ghiaia, denominata « Dogana », alla S.a.s. Cave Dogana, in Galliate (Novara).

(10002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattrocentotrentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si da notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1974 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quattrocentotrentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1972.

(9970)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per la attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dei posti suddetti 1/6 è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonchè di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) La laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio.

2) L'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato, agli effetti del limite d'età.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, della legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula da quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) Avere assolto gli obblighi di leva.

4) La statura non inferiore ai metri 1,65.

5) La piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte.

6) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

7) Avere il godimento dei diritti politici.

8) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 3 e 4 aprile 1975 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre tre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il ge-

nitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con prole o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Quelli, invece, che non supereranno il corso saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto di impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di prima classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Nell'espletamento delle mansioni loro attribuite, i vincitori del concorso sono tenuti ad indossare l'uniforme di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 220

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Costruzioni civili ed industriali*: Travature - Muri di sostegno - Strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) a) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

b) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

c) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2) lettere a), b) e c).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . .;

è inscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero; non è inscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in ingegneria . . . . (indicare la specializzazione) conseguita presso l'università degli studi di . . . . nell'anno accademico . .,

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente: . . . . .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . in qualità di . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di . . . ;

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . .

Roma, ...

Firma . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(9971)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **16.**

Modifiche della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, concernente interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese artigiane che effettuano operazioni di credito garantite dalla cooperativa, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo costante nella misura non inferiore al 3 % e non superiore al 6 %, in ragione d'anno, sul capitale originario mutuato e per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di finanziamento ».

Dopo il secondo comma dello stesso art. 3 viene inserito il seguente nuovo comma:

« Non potrà essere accolta contemporaneamente più di una domanda di contributo da parte di una medesima impresa artigiana ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9626)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **17.**

Rifinanziamento della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, e successive modificazioni, concernente interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 annui per la durata di dieci anni a partire dall'esercizio finanziario 1974, da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 5, e successive modificazioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Dopo l'art. 10 della legge provinciale 1° aprile 1971, n. 5, viene inserito il seguente art. 10-*bis*:

« Non potranno essere ammesse a contributo le imprese che siano beneficiarie di altri contributi concessi dallo Stato, dalla provincia o da altri enti pubblici per la realizzazione degli stessi investimenti produttivi ».

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 100 000.000

In aumento:

Cap. 5140 - categ. X. — Fondo per interventi a favore dell'artigianato (leggi provinciali 1° aprile 1971, n. 5, 22 novembre 1971, n. 14, 12 agosto 1972, n. 10 e 13 agosto 1973, n. 25) . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9627)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 18.

Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla CEE e dallo Stato italiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare le opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la cui esecuzione, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, la giunta provinciale, su richiesta degli interessati, è autorizzata a concedere sul supero di spesa ammissibile contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Art. 2.

I contributi in conto interessi di cui all'articolo precedente possono essere concessi sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta, come documentata dal conto finale, e la spesa ammessa, per le medesime opere, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di impegno.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui all'art. 1 possono essere concesse sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si sono verificati nel corso della realizzazione delle opere e sia sui maggiori costi delle opere, attrezzature e macchinari previsti in diretta amministrazione purchè documentati da regolari fatture.

Sugli elaborati concernenti la revisione dovrà esprimere il proprio parere il comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

Art. 4.

Le modalità di erogazione dei contributi integrativi di cui all'art. 1 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto ministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso e quello a carico del mutuatario.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nulla-osta dell'assessore competente.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso provinciale sui mutui previsti dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Per la copertura di rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario, opera il fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto interessi di cui alla presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte sugli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante della applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 200.000 000

In aumento:

Cap. 4442 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41) . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9528)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **19.**

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, sulla tutela del paesaggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, modificato con legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

il n. 2) è sostituito dal seguente: «da un tecnico dello assessorato cui è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare»;

il n. 7) è così modificato: «da un esperto in materia forestale o agraria»;

i numeri 11), 12) sono così modificati: «da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini fra professionisti che non siano componenti di commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio».

Art. 2.

I numeri 5) e 7) dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, istituito con legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, sono così modificati:

5) «da un geometra o da un perito edile, liberi professionisti, scelti su terne proposte dai rispettivi collegi provinciali»;

7) «da un esperto in materia forestale o agraria».

Art. 3.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è soppresso.

Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente: «Per il ripristino del bene che sia stato danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, nonchè per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere appositi sussidi sulla base, occorrendo, di apposita convenzione con gli interessati».

Art. 4.

All'art. 15-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, istituito con legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

nel secondo comma le parole «60 giorni» sono sostituite con «30 giorni»;

nell'ultimo comma le parole «40 giorni» sono sostituite con «20 giorni».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole: «eccettuati gli impianti di illuminazione pubblica e salvo quanto disposto alla lettera *f)* dell'art. 16-*bis*».

Art. 6.

All'art. 16-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, istituito con legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* allacciamenti telefonici ed elettrici in bassa tensione alla diretta utenza, nell'ambito dei centri abitati».

Art. 7.

Nei comuni dotati di programma di fabbricazione o di piano regolatore generale che sia stato approvato senza la procedura prevista dall'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, le commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio e la giunta provinciale nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione per lavori o lottizzazioni da intraprendere nei territori di cui all'art. 1, lettera *a)*, della stessa legge provinciale n. 12, non potranno imporre limiti alle cubature diversi da quelli previsti per le zone specificatamente destinate ad edificazione dal programma di fabbricazione o piano regolatore generale in vigore.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(9629)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. **20.**

Interventi urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 43 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, la provincia autonoma di Trento provvede ad interventi urgenti per la zootecnia secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di:

a) premi per ogni vitello, maschio o femmina, nato dopo il 1° luglio 1974, che sia destinato all'allevamento da riproduzione e da ristallo o all'ingrasso sia nell'ambito delle aziende richiedenti che in altre aziende agricole;

b) premi per l'allevamento di giovenche, gravide di almeno quattro mesi, nate ed allevate nelle aziende richiedenti o nate in altre aziende agricole, purchè sia dimostrata la permanenza nelle aziende richiedenti da almeno un anno;

c) premi d'ingrasso per vitelli maschi che abbiano raggiunto un peso non inferiore a 400 kg, nati nelle stesse aziende o nati in altre aziende agricole nazionali, purchè sia dimostrata la permanenza nelle aziende richiedenti per almeno sei mesi successivamente al 1° luglio 1974.

Art. 3.

I premi di cui all'articolo precedente non potranno superare i seguenti importi:

relativamente alla lettera *a)* L. 25.000 per ciascun capo;
relativamente alla lettera *b)* L. 50.000 per ciascun capo;
relativamente alla lettera *c)* L. 50.000 per ciascun capo.

I premi di cui alla lettera *a)* possono essere aumentati in misura non superiore al 50% quando i vitelli oggetto del premio sono portati allo svezzamento nell'azienda richiedente.

I premi di cui alla lettera *b)* possono essere aumentati in misura non superiore al 50% quando trattasi di giovenche iscritte al libro genealogico.

I premi di cui alla lettera *c)* non potranno superare le L. 25.000 nel caso di conduttori di aziende nelle quali non si producano foraggi ed alimenti zootecnici per una quota non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo di stalla.

Art. 4.

La federazione provinciale allevatori, soc. coop. a r. l. con sede in Trento, può svolgere, come cooperativa di servizio, i seguenti compiti:

reperimento dei vitelli sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attività di intermediazione con gli istituti di credito;

ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore ai mesi diciotto;

assunzione, gestione, impianto, miglioramento, potenziamento delle malghe e dei pascoli alpini.

Il consorzio dei caseifici sociali del Trentino, soc. coop. a r. l. con sede in Trento, può svolgere, come cooperativa di servizio, operazioni di raccolta e trasporto del latte, di trasformazione dello stesso e di commercializzazione dei prodotti derivati, anche attraverso le cooperative associate.

Art. 5.

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo precedente, alle cooperative di servizio potranno essere concessi:

a) contributi in conto capitale nella misura massima dello 80 % della spesa, attinente i servizi specificati al precedente art. 4, riconosciuta ammissibile;

b) concorsi negli interessi su prestiti di esercizio al tasso del 2 % ad ammortamento fino a tre anni contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni; il concorso della provincia sarà corrisposto agli istituti ed enti finanziatori in annualità o semestralità pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie nelle misura del 2 % sopra prevista.

Art. 6.

Le domande per l'ottenimento dei premi di cui all'art. 2 saranno prestatate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede alla regolare istruttoria.

Le domande di contributo di cui all'art. 5, lettera *a*), saranno presentate alla giunta provinciale tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta l'istruttoria delle medesime al fine di accertare la rispondenza tecnica ed economica della spesa.

Le domande di prestito di cui all'art. 5, lettera *b*), saranno presentate all'istituto od ente esercente il credito agrario, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al quale spetta l'istruttoria delle medesime al fine di accertare la congruità della spesa. L'inoltro delle domande agli istituti od enti di credito avverrà con nulla osta dell'assessorato competente.

Art. 7.

Alla concessione, liquidazione e pagamento contestuale dei premi di cui all'art. 2 della presente legge provvede il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, salvo per quanto concerne l'ammontare delle aperture di credito che sono autorizzate senza limite di importo.

I provvedimenti di concessione e liquidazione nonchè i titoli emessi per il pagamento dei premi medesimi sono sottoposti al controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Alla concessione dei contributi di cui all'art. 5, lettera *a*), della presente legge, provvede con propria delibera la giunta provinciale.

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso sui prestiti di cui all'art. 5, lettera *b*), della presente legge provvede contestualmente la giunta provinciale, sulla base di elenchi trasmessi dagli istituti di credito, redatti ai sensi delle leggi vigenti sul credito agrario.

Art. 8.

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge sono assegnate con priorità ai coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri.

Art. 9.

Per la concessione dei premi previsti dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, lettera *a*), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui allo art. 5, lettera *b*), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 2.500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	2.500.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 4317 - categ. X. — Spesa per la concessione di premi per favorire lo sviluppo della zootecnia in provincia	L.	1.300.000.000
Cap. 4318 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale alle cooperative di servizio, per gli interventi di cui all'art. 4 della legge provinciale concernente « Interventi urgenti per la zootecnia » . . .	»	1.100.000.000
Cap. 4319 - categ. X. — Spesa per concorso negli interessi sui prestiti di esercizio a favore delle cooperative di servizio di cui all'art. 4 della legge provinciale concernente « Interventi urgenti per la zootecnia »	»	100.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . . .	L.	2.500.000.000

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9630)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743330)